REGOLAMENTO (CEE) N. 1728/82 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 649/78 concernente lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 [4], prevede la vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato ; che, sia per ragioni di chiarezza, sia per estendere il campo di applicazione a talune categorie di utilizzatori, è opportuno riprendere la definizione di consumo diretto di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1186/82 [6] ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione del prezzo applicato all'acquisto dagli organismi d'intervento, occorre adattare il livello dell'aiuto ed il prezzo di vendita di tale burro ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 649/78 è modificato come segue :

1. All'articolo 1, la prima parte del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente :

   « 1. Ai fini dell'immissione diretta in commercio nella Comunità, quale è definita all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1269/79, sotto forma di burro concentrato ed in quantitativi di burro da determinarsi, gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta : ».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, ed all'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di « 141 unità di conto » è ogni volta sostituito da quello di « 182 ECU ».

3. All'articolo 2, paragrafo 3, l'importo di « 145 unità di conto » è sostituito da quello di « 200 ECU ».

4. All'articolo 5, paragrafo 1, i termini « da 250 g al massimo » sono modificati come segue : « 500 g al massimo ».

5. All'articolo 10 bis, paragrafo 2, l'importo di « 3 unità di conto » è sostituito da quello di « 3,6 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 33.
(4) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.
(5) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(6) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 5.